Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 28 del 28 gennaio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 28 gennaio 1984** — **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 2

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Scrutini ed esami nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici e negli istituti tecnici e magistrali per l'anno scolastico 1983-84. Requisiti di ammissione e termine presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità di qualsiasi tipo e indirizzo. (Ordinanza ministeriale 21 dicembre 1983).

Scrutini ed esami nelle classi ove si attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anno scolastico 1983-84. (Ordinanza ministeriale 22 dicembre 1983).

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami di idoneità e di qualifica negli istituti professionali. Requisiti di ammissione e termine di presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità professionale. Anno scolastico 1983-84. (Ordinanza ministeriale 23 dicembre 1983).

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Scrutini ed esami nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici e negli istituti tecnici e magistrali per l'anno scolastico 1983-84. Requisiti di ammissione e termine presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità di qualsiasi tipo e indirizzo. (Ordinanza ministeriale 21 dicembre 1983).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 184;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Vista la circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971 concernente le istruzioni programmatiche per l'anno scolastico 1971-72;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1981, con il quale è stato stabilito il calendario scolastico per il triennio 1981-82, 1982-83, 1983-84;

Ordina:

Titolo I

SCRUTINI FINALI

1. Gli scrutini finali nei ginnasi, nei licei classici e scientifici e linguistici e negli istituti tecnici e magistrali, hanno luogo nella settimana che precede il termine delle lezioni (16 giugno 1984) e sono pubblicati nello stesso termine.

2. Gli alunni delle classi, dalle quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale, sono dichiarati approvati nelle materie in cui riportano la sufficienza, purché ottengano non meno di otto decimi in condotta; sono ammessi alla riparazione per le materie in cui non conseguono voto di approvazione, qualunque sia il numero di tali materie; sono esclusi dalla sessione di riparazione e, quindi, dichiarati non promossi, se abbiano riportato meno di sei decimi in condotta, o, a giudizio inappellabile del consiglio di classe, abbiano rivelato nel complesso delle discipline molto gravi insufficienze

Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, nonché le disposizioni di cui alla circolare 001/STC del 20 settembre 1971, paragrafi 7 e 8, ed alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975, facendo presente che le deliberazioni eventualmente adottate in difformità alle norme ed alle disposizioni innanzi citate debbono essere considerate illegittime.

Particolare attenzione sulle citate disposizioni deve richiamarsi anche per quanto riguarda le assenze degli alunni. In proposito si ricorda che l'art. 80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, quale risulta modificato dal regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, dispone che, quando per una o più materie si giudichi di non poter assegnare un voto a causa di assenze, il consiglio di classe decide, caso per caso, circa l'esclusione dallo scrutinio per le predette materie. La delibera con la quale

si decide di ammettere o non ammettere allo scrutinio in relazione alle assenze va motivata e di essa va fatto cenno nel verbale della seduta.

Le commissioni giudicatrici, in sede di sessione di riparazione per gli alunni interni, saranno costituite dai competenti consigli di classe.

Titolo II

ESAMI DI IDONEITA' ED INTEGRATIVI

Capo I

Esami di idoneità

3. Le domande di ammissione agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, e negli istituti tecnici e magistrali debbono essere presentate al capo di istituto nella sede prescelta entro il 10 maggio 1984. Possono sostenere esami di idoneità nella sessione autunnale, previa presentazione della domanda entro il 23 agosto 1984, coloro che si trovino in una delle sottoindicate condizioni:

a) abbiano sostenuto in prima sessione altro esame di idoneità ovvero abbiano sostenuto esami di maturità;

b) intendano sostenere, ai sensi dell'art. 44, terzo comma, del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata;

c) non abbiano potuto presentare la domanda nei termini stabiliti per la prima sessione a causa di gravi ed eccezionali motivi comprovati da apposita documentazione, la cui valutazione è comunque rimessa al competente capo di istituto.

L'eventuale documentazione medica deve essere rilasciata da ufficiale sanitario, medico provinciale, medico militare.

L'ammissione agli esami della seconda sessione è sempre subordinata al possesso, da parte degli interessati, dei requisiti richiesti alla data del 17 giugno 1984, salvo quanto disposto dall'art. 46 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Gli esami hanno inizio il 18 giugno in prima sessione ed il 1° settembre in seconda sessione; le operazioni relative hanno termine rispettivamente il 30 giugno ed il 9 settembre 1984.

I ginnasi isolati non sono sedi di esame di idoneità alla prima classe del liceo classico.

4. I candidati che siano in possesso di licenza media o di diploma di istruzione secondaria inferiore previsto dal precedente ordinamento, possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici di qualsiasi tipo. Detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

Conformemente a quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati che alla data del 17 giugno 1984 abbiano compiuto il 18° anno di età.

I candidati, i quali siano in possesso del diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione o di ammissione alla frequenza conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione all'esame.

5. I candidati iscritti ad esami di maturità non possono sostenere in prima sessione gli esami di licenza media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, di idoneità o integrativi per l'ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore o artistica, stante il divieto di cui all'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n 653, se non previa rinuncia all'esame di maturità.

6. Negli esami di idoneità, i candidati possono essere ammessi alla riparazione, qualunque sia il numero delle materie non superate in prima sessione, purché, a giudizio inappellabile della commissione, non abbiano rivelato nel complesso delle discipline molto gravi insufficienze.

Capo II

Esami integrativi

7. Gli alunni ed i candidati promossi allo scrutinio finale o in prima sessione o in quella autunnale a classi di ginnasio, liceo classico, scientifico e linguistico, istituto tecnico o magistrale, possono sostenere in una unica sessione speciale e con modalità di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo.

Detta sessione deve avere termine entro *il 28 settembre* 1984.

8. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate, possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi nella sessione speciale soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati privatisti che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere detti esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

9. Per lo svolgimento, nel corrente anno scolastico, degli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi di istituti tecnici degli alunni di istituti professionali e dei giovani in possesso del diploma di qualifica, si richiamano le disposizioni di cui alla ordinanza 5 marzo 1970, alle circolari n. 139 del 19 aprile 1972 e n. 122 del 7 maggio 1975 e alla ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982, rettificata dalla C.M. prot. n. 537 del 23 aprile 1982.

Capo III

Disposizioni comuni

10. Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

11. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal provveditore agli studi per addivenire all'assegnazione ad altri istituti dei candidati risultati in eccedenza come previsto dall'art. 57 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

12. Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per l'eventuale riparazione, debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili.

Detto nulla osta non può essere concesso se non nel caso che il candidato documenti l'assoluta impossibilità nella quale sia venuto a trovarsi per grave malattia, da controllarsi eventualmente mediante visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui lo ha iniziato.

Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita

I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova sede e, in luogo di essi, è conservata la domanda di trasferimento.

Titolo III

ESAMI DI MATURITA' DI QUALSIASI TIPO O INDIRIZZO - REQUISITI DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

13. La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, ha inizio il 3 luglio 1984.

In relazione a quanto disposto dall'art 3, terzo comma, della legge 5 aprile 1969, n. 119, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità anche i candidati privatisti che, entro il 2 luglio 1984. abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso del diploma di licenza media o di altro titolo ad esso equipollente o superiore.

Tale disposizione, invece, non si applica agli alunni interni che non perderanno tale qualità entro il 15 marzo 1984, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 15 in merito alle abbreviazioni del corso di studi.

Quando sia decorso l'intervallo d'obbligo dal conseguimento del titolo inferiore suindicato, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità, a norma dell'art. 41 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, anche i candidati privatisti sforniti del requisito dell'età di cui al precedente comma.

I candidati ventitreenni sono invece dispensati dalla presentazione del predetto titolo, a norma dell'art. 46 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Si ricorda che devono intendersi abrogate le norme speciali preesistenti, secondo le quali non era consentita l'ammissione dei candidati privatisti agli esami di maturità degli istituti tecnici agrari, industriali, femminili e per il turismo.

Il termine per la presentazione delle domande d'iscrizione agli esami di cui al primo comma del precedente paragrafo, è fissato al 21 gennaio 1984, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti.

Gli alunni interni che, avendone titolo, intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo 1984, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono ugualmente presentare domanda d'iscrizione agli esami di maturità entro il 21 gennaio 1984.

Le domande di ammissione agli esami devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

Qualora il numero delle domande presentate da candidati privatisti sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il competente provveditore agli studi smista una parte di domande ad altro istituto.

Qualora, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiar sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

Eventuali domande tardive di candidati privatisti, qualora gravi documentate ragioni ne giustifichino il ritardo, possono essere prese in considerazione soltanto se pervengono entro e non oltre il 21 febbraio 1984, ai competenti provveditori agli studi, i quali. ove ritengano di poterle accettare, determinano, entro il 2 marzo 1984, la sede e l'istituto in cui gli esami devono essere sostenuti, apportando le necessarie integrazioni ai dati relativi alle proposte di configurazione delle commissioni da comunicare via terminale al sistema informativo entro l'8 marzo 1984.

Solo successivamente all'approvazione delle proposte suddette da parte di questo Ministero, i provveditori agli studi faranno conoscere ai candidati privatisti l'istituto e la commissione a cui sono assegnati.

Eventuali domande tardive da parte di candidati interni vanno presentate entro il 21 febbraio 1984 al capo di istituto il quale, ove le accolga, ne da comunicazione oltre che all'interessato, al provveditore agli studi. Quest'ultimo procederà alla relativa comunicazione via terminale al sistema informativo nei termini e con le modalità già indicate.

14. Le domande di iscrizione agli esami di maturità dei candidati detenuti, devono essere presentate al competente provveditore agli studi, entro il 22 gennaio 1984, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia.

L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

15. Secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 7, non sono ammessi agli esami di maturità i candidati che abbiano già sostenuto nella sessione estiva gli esami ivi indicati.

Nei casi di contravvenzione a tale norma, salvo ogni altro eventuale provvedimento, si procede in qualsiasi momento all'annullamento delle prove d'esame, a norma dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

16. Rimangono ferme le disposizioni vigenti circa l'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) ed il recupero che si applica per tutti i tipi di istituto (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653).

Nel corrente anno scolastico possono fruire dell'abbreviazione per obblighi di leva, gli alunni delle penultime classi nati negli anni 1964, 1965 e 1966 nonché i candidati privatisti nati nell'anno 1966 i quali comprovino con un certificato rilasciato dalla competente autorità, che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1984 o 1985.

Possono chiedere di usufruire dello stesso beneficio gli alunni delle penultime classi nati in anni precedenti al 1963, purché dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

17. Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i quali usufruiscono dell'abbreviazione per merito, possono sostenere gli esami di maturità presso l'istituto da essi frequentato; quelli che invece usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o sono ammessi per recupero, devono sostenere gli esami di maturità presso un istituto statale.

18. Le disposizioni di cui al precedente paragrafo 16 si applicano anche agli alunni degli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti che frequentano classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

In nessun altro caso candidati privatisti sono ammessi a sostenere esami di maturità sperimentali.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

19. Le domande di ammissione agli esami di cui al precedente titolo II devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

20. Qualora, per comprovate necessità il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di

annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

21. Con disposizioni a parte, sono dettate le norme sullo svolgimento degli esami di maturità e quelle per gli scrutini e gli esami negli istituti di istruzione artistica e musicale, negli istituti professionali, nelle scuole magistrali, nonché nelle classi sperimentali degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

22. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla circolare n. 231 del 28 settembre 1974, con le modifiche e le integrazioni previste dalla circolare n. 53 del 22 febbraio 1977.

Roma, addì 21 dicembre 1983

Il Ministro: FALCUCCI

(308)

Scrutini ed esami nelle classi ove si attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Anno scolastico 1983-84. (Ordinanza ministeriale 22 dicembre 1983)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

Vista l'ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1983 relativa agli scrutini ed esami nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici e negli istituti tecnici e magistrali per l'anno scolastico 1983-84;

Vista l'ordinanza ministeriale del 23 dicembre 1983 relativa allo svolgimento degli scrutini ed esami di idoneità e di qualifica negli istituti professionali;

Vista l'ordinanza ministeriale 9 gennaio 1984 relativa al termine delle lezioni, scrutini ed esami nei licei artistici e negli istituti d'arte per l'anno scolastico 1983-84;

Vista l'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983 contenente disposizioni per l'ammissione alla frequenza degli istituti tecnici nautici degli allievi provenienti da istituti professionali per attività marinare o da istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in modo particolare gli scrutini e gli esami integrativi per gli alunni delle classi ove si attuano iniziative di sperimentazione autorizzate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 sopra richiamato;

Ordina:

Titolo I

Le norme che disciplinano per l'anno scolastico 1983-84 gli scrutini finali e gli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici e scientifici, negli istituti tecnici, magistrali, profes-

sionali e di istruzione artistica, si applicano anche agli alunni delle classi nelle quali si attuano iniziative di sperimentazione autorizzate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con le modifiche e le integrazioni previste dalla presente ordinanza.

Titolo II

SCRUTINI FINALI

In sede di scrutini finali e di esami, come disposto con circolare n. 27, prot. n. 241 del 25 gennaio 1977, devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.

Gli scrutini finali per le suddette classi devono avere luogo a conclusione di ogni anno di corso.

Titolo III

Non è consentita l'ammissione di candidati privatisti, mediante esame di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione autorizzate ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 419.

In deroga a quanto disposto dal precedente comma, limitatamente agli istituti compresi nell'elenco allegato alla presente ordinanza - ove sono in atto iniziative di sperimentazione limitate ad una parziale modifica dei programmi di insegnamento previsti dall'ordinamento vigente - possono essere ammessi a sostenere esami di idoneità coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dalle ordinanze ministeriali richiamate in premessa, presentino la relativa domanda con le modalità previste dalle ordinanze medesime.

In tal caso costituiscono prova di esame sia i programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione che, ovviamente, quelli non modificati dall'ipotesi di sperimentazione.

Dei suddetti programmi gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie dei citati istituti.

Titolo IV

ESAMI INTEGRATIVI

a) *Passaggio da classi sperimentali a classi non sperimentali.*

Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella frequentata presso un qualsiasi altro istituto di istruzione media di secondo grado, sostenendo esami integrativi solo sulle materie che si riterranno indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi presso la scuola cui si intende accedere, qualora non siano comprese tra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente affini o equipollenti.

Le relative domande possono essere inoltrate entro il 30 marzo p.v. al preside dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite del preside dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici e dei programmi di insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere espresso dal consiglio di classe in merito alle affinità o alla equivalenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi di insegnamento.

La determinazione delle materie e del tipo di prova da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il quale si chiede il passaggio, previa opportuna valutazione del *curriculum* di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di affinità od equivalenza delle discipline già studiate dagli interessati.

I richiedenti devono essere informati delle eventuali prove integrative da sostenere entro il 30 aprile p.v.

Le prove integrative possono essere sostenute, semprechè gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale tanto nella sessione estiva quanto nella sessione autunnale, a scelta degli interessati, i quali, immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al precedente capoverso, devono esprimere la propria preferenza al preside dell'istituto dove le prove stesse dovranno essere svolte.

Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione nella classe successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.

Possono essere prese in considerazione ulteriori richieste di passaggi o di trasferimenti anche nel corso dell'anno scolastico (ex art. 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653), fermi restando gli adempimenti dei rispettivi consigli di classe ed un ragionevole lasso di tempo per la preparazione degli alunni alle prove integrative che saranno stabilite.

L'iscrizione alla classe corrispondente è ovviamente concessa senza esami, in relazione alle opzioni seguite presso il corso sperimentale, nei casi in cui il competente consiglio della classe stessa accerti che nell'istituto di provenienza gli interessati hanno studiato tutte le materie ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi.

Qualora un congruo numero di alunni non possa proseguire gli studi nelle classi sperimentali (es. mancanza di classi di triennio sperimentale) ovvero manifesti la volontà di passare a classi non sperimentali, gli istituti, ove tali classi funzionano, possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico, al fine di agevolare la preparazione degli alunni interessati agli eventuali esami integrativi richiesti per il predetto passaggio.

b) *Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali.*

L'ammissione a classi sperimentali di alunni provenienti da classi non sperimentali è consentita esclusivamente ad inizio di ciclo (ad es. terza classe, nella ipotesi di curricolo articolato in biennio più triennio, ovvero prima classe nella ipotesi di un curricolo articolato in un quinquennio), previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.

Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse sono disciplinate dalle norme di cui alla precedente lettera *a*).

Al contrario, presso gli istituti di cui all'unito elenco, possono essere ammessi a qualunque anno di corso anche gli alunni provenienti da classi non sperimentali, previo superamento di eventuali prove integrative, nei termini e secondo le modalità previste per le classi non sperimentali sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.

c) *Passaggio da una ad altra classe sperimentale.*

Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi dello stesso tipo ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera *a*).

d) *Alunni dichiarati non maturi.*

Gli alunni dichiarati non maturi agli esami di maturità sperimentale, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, nel successivo anno scolastico, possono essere ammessi:

1) alla frequenza dell'ultima classe di indirizzi sperimentali che concludono con una maturità corrispondente a quella non conseguita nell'anno precedente;

2) alla frequenza dell'ultima classe di un corso di studi non sperimentale con le modalità di cui al precedente punto *a*).

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro: FALCUCCI

(309)

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami di idoneità e di qualifica negli istituti professionali. Requisiti di ammissione e termine di presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità professionale. Anno scolastico 1983-84. (Ordinanza ministeriale 23 dicembre 1983).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente norme per la istituzione di scuole e di istituti di istruzione media tecnica ad ordinamento speciale;

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto l'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 184;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Vista la circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971 concernente le istruzioni programmatiche per l'anno scolastico 1971-72;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, con il quale è stato stabilito il calendario scolastico per il triennio 1981-82, 1982-83 e 1983-84;

Ordina:

Titolo I

SCRUTINI FINALI

Art. 1.

Gli scrutini finali negli istituti professionali, hanno luogo nella settimana che precede il termine delle lezioni (16 giugno 1984) e sono pubblicati nello stesso termine.

Art. 2.

Gli alunni delle classi dalle quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale sono *dichiarati approvati* nelle materie in cui riportano la sufficienza, purché ottengano non meno di otto decimi in condotta; sono ammessi alla riparazione per le materie in cui non conseguono voto di approvazione, qualunque sia il numero di tali materie; sono esclusi dalla sessione di riparazione e, quindi dichiarati non promossi, se abbiano riportato meno di sei decimi in condotta o, a giudizio inappellabile del consiglio di classe, abbiano rivelato nel complesso delle discipline gravi insufficienze.

In sede di scrutinio finale le materie di insegnamento costituenti nel loro insieme, come indicato nel quadro orario, un unico gruppo (es *tecnica amministrativa aziendale*, *tecnica professionale*, ecc.) sono considerate come unica materia di insegnamento e ad esse viene assegnato un voto unico.

In caso di insufficienza di profitto in una o più materie costituenti il gruppo, l'allievo deve sostenere l'esame di riparazione soltanto nella materia o nelle materie in cui ha riportato l'insufficienza. In tal caso non si assegnano voti e a settembre, dopo le prove di riparazione, si assegna il voto unico complessivo, tenendo conto del giudizio espresso, in sede di scrutinio finale, sulla parte del gruppo ritenuta positiva.

Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'artico-

lo 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, nonché le disposizioni di cui alla circolare 001/STC del 20 settembre 1971, paragrafi 7 e 8, ed alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975, facendo presente che le deliberazioni eventualmente adottate in difformità alle norme ed alle disposizioni innanzi citate, debbono essere considerate illegittime.

Particolare attenzione sulle citate disposizioni deve richiamarsi anche per quanto riguarda le assenze degli alunni. In proposito si ricorda che l'art. 80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, quale risulta modificato dal regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, dispone che, quando per una o più materie si giudichi di non poter assegnare un voto a causa di assenze, il consiglio di classe decide, caso per caso, circa l'esclusione dallo scrutinio per le predette materie. La delibera con la quale si decide di ammettere o non ammettere allo scrutinio in relazione alle assenze va motivata e di essa va fatto cenno nel verbale della seduta.

Le commissioni esaminatrici, in sede di sessione di riparazione per gli alunni interni, saranno costituite dai competenti consigli di classe.

Titolo II

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI DI QUALIFICA E ALLE CLASSI POST-QUALIFICA

Esami di idoneità

Art. 3.

La frequenza dei corsi di qualifica degli istituti professionali è subordinata al requisito del conseguimento del diploma di licenza di scuola media.

Pertanto possono essere ammessi alla prima classe dei corsi di qualifica solo coloro che siano in possesso del diploma di licenza di scuola media o di titolo equivalente in base al precedente ordinamento scolastico.

Per la iscrizione alla prima classe (o alle classi successive) delle sezioni di qualifica per le attività marinare è indispensabile il possesso della idoneità fisica prescritta dall'art. 11 del decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, per l'immatricolazione nella gente di mare di I e II categoria, oppure la dichiarazione dell'allievo, controfirmata dal genitore, se minorenne, di « rinuncia alla professione marittima ». La visita per l'accertamento della suddetta idoneità deve essere effettuata dalle autorità sanitarie delle competenti capitanerie di porto.

Possono essere ammessi alle classi iniziali dei corsi post-qualifica soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica professionale corrispondente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione agli esami di idoneità negli istituti professionali debbono essere presentate al capo d'istituto entro il 10 maggio 1984.

Possono sostenere esami di idoneità nella sessione autunnale, previa presentazione della domanda entro il 23 agosto 1984, coloro che si trovano in una delle sottoindicate condizioni:

1) abbiano sostenuto in prima sessione altro esame di idoneità o di qualifica ovvero abbiano sostenuto esami di maturità;

2) intendano sostenere ai sensi dell'art. 44, terzo comma, del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata;

3) non abbiano potuto presentare la domanda nei termini stabiliti per la prima sessione a causa di gravi ed eccezionali motivi comprovati da apposita documentazione, la cui valutazione è comunque rimessa al competente capo di istituto.

L'eventuale documentazione medica deve essere rilasciata da: ufficiale sanitario, medico provinciale, medico militare.

L'ammissione agli esami della seconda sessione è sempre subordinata al possesso, da parte degli interessati, dei requisiti richiesti alla data del 17 giugno 1984, salvo quanto disposto dall'art. 46 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

Qualora, per comprovate necessità il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque, consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

Gli esami hanno inizio il 18 giugno in prima sessione ed il 1° settembre in seconda sessione ed hanno termine, rispettivamente, il 30 giugno ed il 9 settembre 1984.

Art. 5.

L'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica di istituti professionali, esclusa l'ammissione agli esami di idoneità alle classi intermedie e terminali dei corsi post-qualifica previsti dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754, per i quali valgono le disposizioni di cui al successivo art. 7, è subordinata al decorso da quando l'interessato abbia conseguito il diploma di licenza di scuola media, di un numero di anni pari a quello necessario per accedere, attraverso la normale frequenza al relativo corso di studi, alla classe cui l'interessato aspira.

Conformemente a quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e dall'art. 3, comma secondo, del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo di cui al precedente comma i candidati che, alla data del 17 giugno 1984, abbiano compiuto il 18° anno di età.

L'interessato che si trovi in tali condizioni deve altresì dimostrare mediante certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico provinciale o militare, la propria idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui la sezione di qualifica prepara.

Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici e per odontotecnici, e delle sezioni di qualifica per massofisioterapisti degli istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli, l'interessato, oltre ai requisiti di cui ai commi precedenti, deve documentare, nelle forme previste dall'ultimo comma del successivo art. 20, di aver svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria sanitaria per un numero di anni pari a quello necessario per accedere, attraverso la normale frequenza del relativo corso di studi, alla classe cui aspira.

I candidati iscritti all'esame di maturità non possono sostenere in prima sessione esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro di arte, di idoneità o integrativi per l'ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore o artistica, stante il divieto di cui all'articolo 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, se non previa rinuncia all'esame di maturità.

Art. 6.

L'esame di idoneità cui l'allievo viene sottoposto verte sul programma degli insegnamenti culturali, teorici e pratici di tutte le classi precedenti quella alla quale aspira.

Nel caso in cui il giovane abbia un titolo di studio valido per l'iscrizione alla seconda, terza o quarta classe di un qualsiasi istituto di istruzione secondaria di secondo grado, so-

stiene le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) per l'idoneità alla seconda, terza o quarta classe dei corsi di qualifica, sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspira, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati: la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione all'esame.

Art. 7.

È consentito di sostenere gli esami di idoneità alle classi intermedie e terminali *dei corsi post-qualifica biennali o* triennali previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali.

A detti esami sono ammessi soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto da un numero di anni uguale o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui aspirano.

In analogia a quanto disposto dal precedente art. 5, i candidati che alla data del 17 giugno 1984 abbiano compiuto il 18° anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo di cui al comma precedente, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica.

Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato.

Art. 8.

I giovani in possesso di diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una sezione di qualifica possono proseguire gli studi in altra sezione previ esami integrativi sulle materie o parti di materie ed esercitazioni pratiche non seguite nella sezione di provenienza, stabiliti dal consiglio di classe confrontando i programmi di insegnamento della sezione di provenienza con quelli della sezione cui i candidati aspirano.

Art. 9.

Gli allievi e i candidati che allo scrutinio finale o in prima sessione o in quella autunnale conseguono la promozione o la idoneità a classi di istituto professionale possono sostenere, in un'unica sessione speciale, esami di integrazione validi ai soli fini della frequenza di classi corrispondenti di istituto professionale di diverso indirizzo o di altro istituto di tipo diverso, secondo le norme di cui al precedente art. 6, secondo comma.

La medesima disposizione si applica anche agli allievi che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità, i quali possono sostenere esami integrativi nella sessione speciale soltanto per la frequenza di classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo o a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

Analogamente, coloro che conseguono l'idoneità o la promozione a classi di istituto tecnico, ovvero che siano respinti, possono essere ammessi alla sessione speciale per l'ammissione alla frequenza di classi corrispondenti di istituto professionale limitatamente ai corsi di qualifica.

La sessione speciale deve aver termine, di regola, entro il 28 settembre 1984.

Per gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi degli istituti tecnici degli alunni o ex alunni degli istituti professionali valgono le disposizioni contenute nell'ordinanza 5 marzo 1970, nelle circolari n. 139 del 19 aprile 1972 e n. 122 del 7 maggio 1975, nell'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982, rettificata dalla circolare ministriale prot. n. 537 del 23 aprile 1982, e nell'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983.

Art. 10.

Negli esami di idoneità i candidati possono essere ammessi alla riparazione, qualunque sia il numero delle materie non superate in prima sessione, purché, a giudizio inappellabile della commissione, non abbiano rivelato nel complesso delle discipline gravi insufficienze.

Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 184.

In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal provveditore agli studi per addivenire all'assegnazione ad altri istituti dei candidati risultanti in eccedenza, come previsto dall'articolo 57 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per la eventuale riparazione, debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili.

Detto nulla osta non può essere concesso se non nel caso che il candidato documenti l'assoluta impossibilità nella quale sia venuto a trovarsi per grave malattia, da controllarsi eventualmente mediante visita medico-fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui lo ha iniziato.

Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita.

I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi di ufficio al preside della nuova sede e in luogo di essi è conservata la domanda di trasferimento.

Titolo III

Esami di qualifica

Art. 11.

Le domande di ammissione agli esami di qualifica debbono essere presentate entro il 10 maggio 1984 ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati privatisti.

Interni e privatisti devono essere in regola con le tasse scolastiche, ivi compresa la tassa d'esame.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è, comunque, consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

Gli esami di qualifica, che si svolgono in un'unica sessione, hanno inizio il 18 giugno 1984 ed hanno termine il 30 giugno 1984 con la possibilità di prove suppletive nei casi previsti dall'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n 653.

La sessione degli esami di qualifica degli istituti professionali alberghieri, in considerazione delle particolari esigenze del settore turistico-alberghiero, possono essere, su disposizione dei competenti provveditori agli studi, opportunamente anticipate, ai sensi della circolare ministeriale 29 ottobre 1982, n. 5758/300, sempre comunque nel rispetto dei termini previsti dalla suddetta circolare.

Art. 12.

Possono sostenere l'esame di qualifica gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi al relativo scrutinio finale.

Tale scrutinio è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe ed il livello di formazione generale raggiunto.

Esso consiste nella formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul profitto conseguito e di un voto espresso in decimi e si conclude con un giudizio complessivo sulla ammissibilità.

L'ammissione o la non ammissione sono deliberate motivatamente dal consiglio di classe, a maggioranza, indipendentemente dalla media aritmetica dei voti riportati nello scrutinio; in caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

Agli alunni non ammessi viene comunicata, a richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

Art. 13.

Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, in applicazione analogica delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 227, nonché per recupero ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 14.

Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell'istituto e comunicate al provveditore agli studi.

Le commissioni per gli esami di qualifica devono essere composte: dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno del corso di studi purché di materie oggetto d'esame, nonché da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato; gli esperti sono considerati commissari di esame a pieno titolo.

Nelle commissioni per gli esami di qualifica delle sezioni di odontotecnico, ottico e tecnico di radiologia medica deve essere garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero della sanità, cui i presidi degli istituti interessati devono avanzare apposita richiesta.

In caso di impedimento del preside la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto.

Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto.

A tal fine il preside deve curare in tempo utile la preventiva convocazione presso la sede centrale dei componenti di tutte le commissioni.

Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Il direttore delle scuole coordinate presiede altresì, in caso di impedimento del capo d'istituto, le commissioni di esami di idoneità e i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.

Alla nomina degli esperti provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc , a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza che i medesimi esperti possono essere nominati anche per più di una commissione.

Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto e che siano membri del consiglio di istituto dell'istituto medesimo.

I presidi e i docenti impegnati nelle commissioni degli esami di qualifica e di idoneità non possono chiedere di essere utilizzati in qualità di presidenti e di commissari per le operazioni di scrutinio e di esame nelle scuole statali, non statali e regionali che si svolgono contemporaneamente agli esami di idoneità e di qualifica.

Art. 15.

Le prove pratiche (e, secondo l'indirizzo delle sezioni, quelle grafiche o scritte) precedono la prova orale, ma il loro risultato non ha valore eliminatorio rispetto alla prova orale stessa.

La prova orale verte sul programma di insegnamento di tutte le discipline previste per l'ultimo anno di corso e consiste in un colloquio atto ad accertare il grado di preparazione di capacità professionale nonché quello di cultura generale raggiunti dal candidato; per i candidati privatisti l'esame comprende anche le materie o parti di materie degli anni precedenti, tenuto conto del titolo di studio in possesso dei candidati stessi.

L'esame finale comprende anche la prova di educazione fisica.

Art. 16.

Il risultato dell'esame di qualifica si esprime, per ciascuna disciplina oggetto delle prove, con voto unico espresso in decimi.

Per le materie d'insegnamento costituenti, in base al quadro orario, un unico gruppo, è attribuito un voto unico, salva l'indicazione in parentesi, sul diploma di qualifica, delle materie costituenti il gruppo.

Sono invece attribuiti voti separati nella sezione di qualifica per elettricista installatore elettromeccanico e per congegnatore meccanico, per le materie di seguito indicate:

elettromeccanica, misurazioni elettriche e laboratorio; impianti elettrici e disegno; costruzioni elettromeccaniche e disegno;

- disegno tecnico; tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico; meccanica applicata.

Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi sostituendo eventuali denominazioni non più in vigore (ad esempio, la qualifica di disegnatore meccanico particolarista, deve essere sostituita da quella di disegnatore meccanico, quelle di montatore e riparatore di apparecchi radio e di montatore e riparatore di apparecchi televisivi con quella di montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi).

Art. 17.

Agli esami di qualifica possono essere ammessi anche i candidati privatisti purché abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente sia l'idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui il corso stesso prepara, sia di aver espletato per almeno lo stesso numero di anni, con carattere di continuità, attività di lavoro corrispondente alla qualifica, o di aver frequentato, per lo stesso periodo, un corso di formazione professionale autorizzato dalle regioni.

L'idoneità psicofisica deve essere dimostrata mediante certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico provinciale o militare.

Possono, altresì, essere ammessi in qualità di privatisti coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari alla sezione di qualifica professionale che intendono conseguire, un istituto tecnico affine.

La valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

Tale attività deve risultare dal libretto di lavoro o da certificazione di versamenti di contributi previdenziali.

Parimenti la commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

L'ammissione di candidati privatisti agli esami di qualifica nelle sezioni degli istituti professionali per l'agricoltura deve intendersi riferita, oltre che ai lavoratori subordinati, anche ai titolari, coltivatori diretti e coadiuvanti familiari, di aziende agrarie.

In tal caso la corrispondente attività di lavoro può essere documentata dalla posizione assicurativa presso la cassa mutua dei coltivatori diretti (mod. CD/4°).

I candidati privatisti che intendono conseguire il diploma di qualifica di massofisioterapista presso le scuole professionali degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze e di Napoli devono documentare di aver svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria per un numero di anni pari a quello della durata del corso di qualifica e di aver frequentato un corso professionale attinente alla specializzazione da conseguire.

Possono essere ammessi agli esami di qualifica di radiotelegrafista di bordo coloro che sono iscritti da almeno un triennio tra la « gente di mare » di I categoria, fermi restando i requisiti della idoneità psicofisica e del possesso della licenza di scuola secondaria di I grado.

I giovani in possesso del diploma di qualifica di sezione biennale possono sostenere, a partire dall'anno scolastico successivo a quello di cui hanno conseguito tale diploma, esami di qualifica di sezione triennale prescindendo dalla documentazione dell'attività di lavoro sopra specificato.

Art. 18.

I candidati privatisti possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

Nell'espletamento delle prove di esame ed in particolare nella prova orale, la commissione deve tendere ad accertare che il candidato privatista abbia una preparazione corrispondente ai programmi di insegnamento dei vari anni del corso di studi proprio della qualifica che intende conseguire.

Art. 19.

Coloro che alla data del 17 giugno 1984 abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età possono sostenere gli esami di qualifica con le medesime modalità previste dall'art. 17, anche se non sia trascorso, dal conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, l'intervallo previsto, fermi restando i requisiti della idoneità psicofisica, dell'espletamento dell'attività lavorativa o della frequenza di un corso di formazione professionale.

I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, fermi restando i requisiti relativi alla idoneità psicofisica e all'attività lavorativa previsti dall'art. 17.

Art. 20.

Non è ammessa la presentazione di candidati privatisti ad esami di idoneità e ad esami di qualifica nella sezione per tecnici di radiologia medica per la quale i programmi di insegnamento devono essere svolti esclusivamente nelle prescritte strutture scolastiche.

Limitatamente al corrente anno scolastico 1983-84, agli esami di qualifica per ottici e per odontotecnici possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, per un numero di anni pari alla durata del corso di qualifica, attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria.

I candidati privatisti devono, altresì, dimostrare di aver frequentato un corso professionale di durata corrispondente a quello di qualifica attinente alla specializzazione da conseguire e di possedere l'idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui il corso stesso prepara.

La documentazione dell'attività lavorativa deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati, gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria e deve essere comprovata da libretto di lavoro o da apposite certificazioni di versamenti di contributi previdenziali.

Art. 21.

Disposizioni particolari per gli istituti professionali pareggiati o legalmente riconosciuti sono state emanate con circolare ministeriale n. 231 del 28 settembre 1974 (suppl. ord. n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 16/17 del 17-24 aprile 1975), con le modifiche e integrazioni previste dalla circolare del 22 febbraio 1977, n. 53.

Art. 22.

Nulla è innovato rispetto alle norme vigenti per i precedenti anni scolastici in merito agli scrutini e agli esami nelle scuole tecniche.

Titolo IV

Esami di maturita' professionale

Requisiti di ammissione e termine di presentazione delle domande

Art. 23.

1) La sessione degli esami di maturità professionale per l'anno scolastico 1983-84 ha inizio il 3 luglio 1984.

In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma terzo, della legge 5 aprile 1969, n. 119 e dell'art. 3, comma secondo, del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità anche i candidati privatisti che, alla data del 2 luglio 1984, abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso o del diploma di licenza media o di altro titolo ad esso equipollente o superiore. Detta disposizione non si applica agli alunni interni che non perderanno tale qualità entro il 15 marzo 1984, salvo quanto disposto dal successivo par. 4) in merito all'abbreviazione del corso di studi.

Quando sia decorso l'intervallo d'obbligo dal conseguimento del titolo inferiore suindicato, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità, a norma dell'art. 41 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, anche i candidati privatisti sforniti del requisito dell'età di cui al comma precedente.

I candidati privatisti che compiono il 23° anno di età nell'anno solare in corso sono dispensati dalla presentazione dei predetti titoli, a norma dell'art. 46 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le domande di ammissione agli esami di maturità debbono essere presentate entro il 21 gennaio 1984, sia per gli alunni interni sia per i candidati privatisti.

Gli alunni interni, che avendone titolo, intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo 1984,

ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono ugualmente presentare la domanda di iscrizione agli esami di maturità entro il 21 gennaio 1984.

Le domande di iscrizione agli esami di cui al presente paragrafo, devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove.

Non è, comunque, consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

I presidi degli istituti professionali dovranno comunicare, entro il 25 gennaio 1984, al competente provveditore agli studi i seguenti dati:

– numero dei candidati privatisti e interni con l'indicazione della sezione delle lingue straniere studiate dagli allievi;

– nominativo del rappresentante di classe, designato secondo le modalità indicate dalla circolare ministeriale 31 ottobre 1983, n. 297, con la indicazione della sezione e della materia di insegnamento nonché dei dati anagrafici completi (cognome, nome, data di nascita, provincia di nascita).

Eventuali domande tardive, di candidati privatisti, qualora gravi ragioni documentate giustifichino il ritardo, possono essere prese in considerazione se pervengono non oltre il 21 febbraio 1984 ai competenti provveditori agli studi i quali, ove giudichino di doverle accettare, determinano, entro il 2 marzo 1984 la sede e l'istituto in cui gli esami devono essere sostenuti, dandone comunicazione all'interessato e apportando le necessarie integrazioni ai dati relativi alle proposte di configurazione delle commissioni da comunicare via terminale al sistema informativo entro l'8 marzo 1984.

Eventuali domande tardive da parte di candidati interni vanno presentate entro il 21 febbraio 1984 al capo d'istituto il quale, ove le accolga, ne da comunicazione entro il 2 marzo 1984, oltre che all'interessato, al provveditore agli studi.

Quest'ultimo procederà alla relativa comunicazione via terminale al sistema informativo nei termini e con le modalità già indicate.

2) Le domande di iscrizione agli esami di maturità di candidati detenuti, devono essere presentate, entro il 21 gennaio 1984, al competente provveditore agli studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla-osta del Ministero di grazia e giustizia.

L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

3) Secondo quanto stabilito nel precedente art. 5, ultimo comma, non sono ammessi agli esami di maturità i candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva gli esami ivi indicati.

Nei casi di contravvenzione a tale norma, salvo ogni altro eventuale provvedimento, si procede, in qualsiasi momento, all'annullamento delle prove d'esame, a norma dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4) Rimangono ferme le disposizioni vigenti circa l'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) ed il recupero che si applica per tutti i tipi di istituto (art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 227 e art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653), per gli alunni interni che frequentano il penultimo anno del corso di studi post-qualifica.

Le disposizioni suindicate si applicano anche agli alunni che frequentano classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

In nessun altro caso i candidati privatisti sono ammessi a sostenere esami di maturità sperimentale di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 419.

Nel corrente anno possono fruire dell'abbreviazione per obblighi di leva gli alunni delle penultime classi, nati negli anni 1964, 1965 e 1966, nonché i candidati privatisti nati nell'anno 1966, i quali comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente autorità, che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1984 e 1985.

Possono chiedere di usufruire dello stesso beneficio gli alunni delle penultime classi nati in anni precedenti al 1964 purché dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

5) Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i quali usufruiscono dell'abbreviazione per merito, possono sostenere l'esame di maturità presso l'istituto da essi frequentato; quelli che invece usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o sono ammessi per recupero, devono sostenere l'esame di maturità presso un istituto statale.

Art. 24.

Con separata ordinanza saranno dettate norme particolari sullo svolgimento degli esami di maturità professionale.

Roma, addì 23 dicembre 1983

Il Ministro: FALCUCCI

(310)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.